I.I.S. "Palazzolo Acreide"
Prot. 0019415 del 03/12/2025
VII-4 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto Istruzione Superiore Palazzolo Acreide

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

Circolare n. 167

Ai Signori Docenti
Alla DSGA
A Bacheca di Argo
Al Sito web

Oggetto: Fruizione delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche natalizie a.s. 2025/2026 – Personale docente a T.I. e T.D. – Informazioni e invito alla presentazione delle istanze

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO	l'art. 13 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 (ferie del personale docente);
VISTI	i commi 54, 55 e 56 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), relativi alla fruizione e alla monetizzazione delle ferie del personale della scuola;
VISTO	l'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;
VISTA	l'Ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – n. 16715 del 17 giugno 2024, in materia di obbligo di informazione del datore di lavoro e di decadenza dal diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva;
CONSIDERATO	il calendario scolastico regionale della Sicilia per l'a.s. 2025/2026, che fissa le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con anticipazione al 22 dicembre per il nostro Istituto come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto;
RICHIAMATI	gli orientamenti interpretativi più recenti in materia di ferie del personale docente con contratto a tempo determinato;

PREMESSO

che, ai sensi del CCNL scuola e della normativa vigente:

1. L'attività del docente non coincide solo con le ore di lezione frontale, ma comprende anche attività funzionali quali programmazione, correzione degli elaborati, documentazione, aggiornamento professionale, che rientrano a pieno titolo nel "servizio", anche se non svolte fisicamente a scuola;
2. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (come le vacanze natalizie e pasquali) il docente che non ha richiesto e ottenuto le ferie **resta formalmente in servizio e a disposizione dell'Amministrazione** e può quindi essere convocato

per eventuali esigenze istituzionali (collegi straordinari, riunioni urgenti, attività programmate);

3. Per il personale docente a tempo determinato, la legge stabilisce che le ferie devono essere fruite prioritariamente nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, periodi di sospensione per concorsi, intervallo tra termine delle lezioni e 30 giugno, ecc.), fatta salva la possibilità di un numero limitato di giorni durante il periodo delle lezioni, se è garantita la sostituzione;
4. La stessa normativa, come interpretata dalla giurisprudenza più recente, prevede che il datore di lavoro informi espressamente il personale interessato che la mancata richiesta di ferie nei periodi disponibili può comportare la perdita del diritto alla fruizione delle ferie e, per i precari, dell'eventuale indennità sostitutiva alla scadenza del contratto;
5. Per i docenti a tempo indeterminato, pur non essendo normalmente in gioco la monetizzazione delle ferie a fine rapporto, resta fermo l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica e di richiederle formalmente affinché sia pienamente riconosciuto il loro diritto alla disconnessione e al riposo;

COMUNICA

che la presente circolare **vale a tutti gli effetti come formale informativa** ai sensi della normativa in oggetto e, in particolare, dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024, nei confronti di tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l'Istituto.

1. Per l'a.s. 2025/2026 il periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie è fissato, come da calendario scolastico regionale della Sicilia, dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 compresi, con anticipazione al 22 dicembre per il nostro Istituto come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.

In tali giornate la scuola non svolge attività didattica ordinaria; possono tuttavia essere programmati, ove necessario, impegni di servizio (es. attività collegiali, adempimenti organizzativi, iniziative progettuali), compatibilmente con la normativa vigente.

2. Per il **personale docente a tempo indeterminato** si precisa che:

Le ferie maturate nell'a.s. 2025/2026 devono essere normalmente fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 CCNL e dalla L. 228/2012.

In assenza di una specifica istanza di ferie, il docente **rimane in servizio** nel periodo di sospensione delle attività didattiche; resta pertanto **a disposizione dell'Amministrazione** per eventuali esigenze istituzionali e non può essere considerato "automaticamente in ferie".

Soltanto i docenti che hanno presentato formale richiesta e ottenuto l'autorizzazione alla fruizione delle ferie possono considerarsi effettivamente in ferie, con diritto alla piena disconnessione e senza obbligo di partecipare ad attività eventualmente convocate nel

periodo interessato, salvo consenso espresso e relativo trattamento giuridico/economico.

Si invita pertanto il personale a tempo indeterminato a valutare la programmazione delle proprie ferie nel periodo natalizio, secondo le modalità indicate al successivo punto 4, tenendo conto delle esigenze di servizio e dell'eventuale programmazione di attività collegiali, nonché della necessità di evitare di concentrare l'intero monte ferie in altri periodi dell'anno con possibili criticità organizzative per l'Istituto.

3. Per il **personale docente a tempo determinato**, con contratto fino al 31 agosto, fino al 30 giugno, o con supplenze brevi e saltuarie, si richiama con particolare evidenza quanto segue.

Le ferie devono essere **prioritariamente fruite nei periodi di sospensione delle lezioni**, quali:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- eventuali altri giorni di sospensione deliberati (ponti, elezioni, concorsi, ecc.);
- periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, se non sono previsti impegni di servizio.

In media, un docente con contratto al 30 giugno matura circa 22–24 giorni di ferie nell'anno scolastico; tali giorni devono trovare adeguata collocazione nei periodi utili (Natale, Pasqua, sospensioni e mese di giugno), altrimenti vi è il rischio concreto che non possano essere né fruiti né monetizzati.

La giurisprudenza e la normativa richiamate stabiliscono che, a seguito della presente informativa, il docente che non presenta alcuna richiesta di ferie:

- non può essere considerato automaticamente in ferie durante le sospensioni delle lezioni;
- rimane in servizio e a disposizione dell'Amministrazione;
- **perde il diritto sia alla fruizione delle ferie non godute sia all'eventuale indennità sostitutiva**, salvo i casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie sia dovuta a cause non imputabili al lavoratore (malattia, maternità, altre situazioni tutelate).

Per i docenti a tempo determinato, quindi, la presentazione tempestiva delle istanze di ferie nei periodi disponibili è condizione essenziale per esercitare effettivamente il diritto alle ferie e alla disconnessione, nonché evitare di perdere il diritto alla monetizzazione delle ferie residue alla scadenza del contratto, nei casi consentiti dalla legge.

4. Al fine di garantire un'adeguata programmazione del servizio e il rispetto della normativa sopra richiamata, il personale docente è invitato a:

- **presentare richiesta di ferie per il periodo di sospensione delle attività didattiche natalizie** (22 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026), indicando con chiarezza le giornate esatte per le quali si chiede la fruizione delle ferie;

- presentare l'istanza **entro e non oltre il 15/12/2025**, utilizzando esclusivamente Argo Personale nel rispetto delle indicazioni dell'Ufficio del personale;
- tenere presente che non è possibile concedere ferie nei giorni in cui siano programmati scrutini o esami; collegi dei docenti, consigli di classe, dipartimenti o altre attività collegiali obbligatorie; ulteriori attività funzionali all'insegnamento già calendarizzate nel Piano annuale delle attività.

Eventuali situazioni particolari (esigenze personali o familiari di particolare rilievo, sovrapposizione con impegni di servizio, ecc.) dovranno essere rappresentate per iscritto all'Ufficio personale e al Dirigente, che valuteranno i singoli casi nel rispetto del quadro normativo e delle esigenze organizzative.

5. Per maggiore chiarezza si riassume:

Docenti a tempo indeterminato

- devono comunque presentare domanda di ferie per essere considerati effettivamente in ferie e non in semplice sospensione del servizio;
- non subiscono di norma un problema di monetizzazione a fine rapporto, ma la mancata programmazione può comportare difficoltà nella fruizione del monte ferie annuale e l'obbligo di essere disponibili a eventuali convocazioni nei periodi di sospensione.

Docenti a tempo determinato (31/08 – 30/06 – supplenze brevi)

- sono tenuti a programmare e richiedere le ferie prioritariamente nei periodi di sospensione delle lezioni, **inclusa la pausa natalizia**;
- se, dopo la presente informativa, non presentano alcuna richiesta di ferie nei periodi disponibili e non sussistono cause oggettive che impediscano la fruizione, possono **perdere il diritto** sia al godimento delle ferie sia **all'indennità sostitutiva alla** scadenza del contratto.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano tutte e tutti a voler programmare e richiedere per tempo le ferie nel periodo natalizio, nel rispetto delle esigenze personali e familiari e, al contempo, dell'organizzazione del servizio scolastico.

La Dirigente Scolastica

prof. avv. Cristina Fanara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

CRISTINA FANARA
03.12.2025 16:03:44 CET

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Palazzolo Acreide (SR)